


Dal 27 dicembre 1947 al 27 dicembre 2012 65 anni per arrivare all'inclusione



Circolare MIUR 27 dicembre 2013



Dal 27 dicembre 1947 al 27 dicembre 2012 65 anni per arrivare all'inclusione

1a tappa (costituzione - legge 118/71) da esclusione a inserimento

Costituzione italiana - 27 dicembre 1947

Art. 3 «Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono uguali dinanzi alla legge, **senza distinzione** di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di **condizioni personali e sociali**».

«È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione**».

Art. 34 «La scuola è aperta a tutti».

Art. 38 «Gli **inabili e i minorati** hanno diritto all'educazione e all'avvicinamento professionale».

Legge 118 del 1971

L'articolo 28, disponeva che l'istruzione dell'obbligo può avvenire nelle **classi normali della scuola pubblica**.

Con tale legge si supera il modello delle scuole speciali (che tuttavia non venivano abolite) prescrivendo **l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni**, comunque su iniziativa della famiglia.

Per favorire l'inserimento si assicurava il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

dal 1947 al 1971

3a tappa da integrazione a inclusione (legge 18/2009 - legge 170/10)

Legge 18 del 2009

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ratifica la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

L'art 24, riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità all'interno di "un sistema di istruzione **inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:**

- al pieno sviluppo del potenziale umano ;
- allo **sviluppo della propria personalità**, dei talenti , della creatività e delle abilità fisiche e mentali;
- a porre le persone con disabilità in condizione di **partecipare effettivamente a una società libera**.

Legge 170 del 2010

Disposizioni per alunni con disturbi di apprendimento

Prevede:

- Riconoscimento dei disturbi specifici apprendimento: **dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia**
- Diagnosi da servizi specialistici
- Misure educative e didattiche di supporto

dal 2009 al 2010

dal 1977 al 1992

2a tappa (legge 517/77 - legge 104/92) da inserimento a integrazione

Legge 517 del 1977

Questa legge stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l'**integrazione scolastica degli alunni con disabilità**, in un quadro di riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione, l'abolizione degli esami di riparazione.

Da una scuola uguale per tutti ad un a scuola diversa per ciascuno, nella quale l'alunno con handicap sia accettato in via normale.

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si attua con la presa in carico del progetto di **integrazione da parte della comunità scolastica** (team docente o Consiglio di Classe), con la prestazione di insegnanti specializzati, l'adeguamento della programmazione, l'apporto di specialisti socio- sanitari.

Legge Quadro 104 del 1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i **diritti delle persone handicappate**" raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'**integrazione scolastica e sociale**.

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si attua con la presa in carico del progetto di integrazione da parte della comunità scolastica (team docente o Consiglio di Classe), con la prestazione di insegnanti specializzati, l'adeguamento della programmazione, l'apporto di specialisti socio- sanitari.

1a tappa (costituzione – legge 118/71) da esclusione a inserimento

Costituzione italiana - 27 dicembre 1947

Art. 3 «Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono uguali dinanzi alla legge, **senza distinzione** di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di **condizioni personali e sociali**.».

«E' compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e **sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione**».

Art. 34 « **La scuola è aperta a tutti** ».

Art. 38 «**Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale**».

Legge 118 del 1971

L'articolo 28, disponeva che **l'istruzione dell'obbligo può avvenire nelle classi normali della scuola pubblica**.

Con tale legge si supera il modello delle scuole speciali (che tuttavia non venivano abolite) prescrivendo **l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni**, comunque **su iniziativa della famiglia**.

Per favorire l'inserimento si assicurava il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, **l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi**.

2a tappa

(legge 517/77 – legge 104/92)

da inserimento a integrazione

Legge 517 del 1977

Questa legge stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l'**integrazione scolastica degli alunni con disabilità**, in un quadro di riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione, l'abolizione degli esami di riparazione.

Da una scuola uguale per tutti ad una scuola diversa per ciascuno, nella quale l'alunno con handicap sia accettato in via normale.

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si attua con la presa in carico del progetto di **integrazione da parte della comunità scolastica** (team docente o Consiglio di Classe), con la prestazione di insegnanti specializzati, l'adeguamento della programmazione, l'apporto di specialisti socio- sanitari.

Legge Quadro 104 del 1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "**Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**" raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'**integrazione scolastica e sociale**.

3a tappa

da integrazione a inclusione (legge 18/2009 - legge 170/10)

Legge 18 del 2009

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ratifica la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

L'art 24, riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità all'interno di "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano ;
- allo sviluppo della propria personalità, dei talenti , della creatività e delle abilità fisiche e mentali;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

Legge 170 del 2010

Disposizioni per alunni con disturbi di apprendimento

Prevede:

- Riconoscimento dei disturbi specifici apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia
- Diagnosi da servizi specialistici
- Misure educative e didattiche di supporto

L'inclusione

Nota 04.08.09

Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

III PARTE: LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA

1. Il ruolo del dirigente scolastico
 - 1.1 Leadership educativa e cultura dell'integrazione
 - 1.2 Programmazione
 - 1.3 Flessibilità
 - 1.4 Il progetto di vita
 - 1.5 La costituzione di reti di scuole
2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
 - 2.1 Il clima della classe
 - 2.2 Le strategie didattiche e gli strumenti
 - 2.3 L'apprendimento-insegnamento
 - 2.4 La valutazione
 - 2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno
3. Il personale ATA e l'assistenza di base
4. La collaborazione con le famiglie

Integrazione

Guarda al singolo alunno

Interviene prima sul soggetto poi sul contesto

Incrementa una risposta speciale

Inclusione

Guarda tutti gli alunni

Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto

Trasforma la risposta speciale in normalità



la differenza significativa


L'inclusione è un processo che...

- Risponde alla variabilità degli stili di apprendimento
- Promuove le risorse e le potenzialità di ciascuno
- Implica cambiamenti nel contesto: nei contenuti, nelle strutture e nelle metodologie
- Pone attenzione alle diversità che incontrano difficoltà

L'inclusione: che obiettivi ha?

- Riconoscere la diversità presente in ciascuno dei soggetti
- Valorizzare la diversità
- Costruire legami che riconoscono la specificità e la differenza di identità

Dal 27 dicembre 1947 al 27 dicembre 2012 65 anni per arrivare all'inclusione



L'inclusione

L'inclusione è un processo che...

- È un processo che si realizza in ogni situazione di vita.
- È un processo che si realizza in ogni situazione di vita.
- È un processo che si realizza in ogni situazione di vita.

L'inclusione: che obiettivi ha?

- Realizzare la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità.
- Realizzare la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità.
- Realizzare la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità.

Circolare MIUR 27 dicembre 2013





solo do
della Dir
del 27

Istruzione, dell'Università

MENTO PER ALUNNI CON BISOGNI

E TERRITORIALE PER L'INCLUS

Capitolo 1

Definisce l'area dello svantaggio scolastico che è molto più a



L'espressione

“Bisogni Educativi Speciali” (BES)

è entrata nel vasto uso in Italia
solo dopo l’emanazione
della **Direttiva ministeriale**
del 27 dicembre 2012.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DECRETO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DECRETO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Capitolo 1

Definisce l'area dello svantaggio scolastico che è molto più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit.

Introduce il concetto di alunni che necessitano di “speciali attenzioni”, definendo le tre grandi sotto-categorie di BES.

Specifici

Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

Limite

di intervento per i BES

Per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica

Centri di Supporto: distribuzione sul territorio

Docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)

Perché è importante?

Perché accoglie una serie di orientamenti da tempo presenti nei Paesi dell'Unione Europea, completando, in sintesi, il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Quando parliamo di "Inclusione" ci riferiamo al sistema di interventi rivolto agli studenti disabili, con DSA o BES, che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali;

Il nostro sistema è stato il primo in Europa a introdurre l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Con le Linee Guida del 4 agosto 2009 ne ha riordinato i principi.

A seguito poi della **Legge 170/10**, ha emanato le **Linee Guida del 12 luglio 2011**, relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (disturbi specifici d'apprendimento).

Ora, con questa Direttiva, il Ministero fornisce indicazioni organizzative anche sull'inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

Come ormai sappiamo, infatti, i BES includono:

- alunni con disabilità
- alunni con DSA
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

A tutte queste tipologie, la Direttiva del 27 dicembre scorso estende i benefici della citata Legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative.

Analizziamo nel dettaglio il testo del documento.

Capitolo 2 - Organizzazione territoriale

È totalmente dedicato all'organizzazione territoriale per un'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica.

Paragrafo 2.1 - Centri Territoriali di Supporto CTS

La direttiva propone che ve ne sia uno per Provincia, collegati con altri CTS a livello di ambito di Distretto Socio-Sanitario di Base, a loro volta collegati con le singole scuole.

Viene però tenuto presente che questi strumenti organizzativi – riguardanti tutti i BES – non possono ignorare l'esistenza dei GLIR (i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità Regionali, introdotti dalle già citate Linee Guida del 4 agosto 2009), dei CTR (Centri territoriali di riferimento) e dei CTRC (Centri territoriali di riferimento per i Centri di Supporto).

anche elevata
a scuola e devono
oggetto di
nella legge
ste per i DSA in
petenze
marie a cui

ell'iperattività
torno agli 80.000.
catta il diritto al
diritto ad avere

e (borderline),
spesso in
tratta di una
educativi e

BES definendo la
zato, con la
erito a tutti i
ro per gli
iculantti

L'espressione

“Bisogni Educativi Speciali”

è entrata nel vasto uso in I

solo dopo l’emanazione

della **Direttiva ministeriale**

del 27 dicembre 2012.



A Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Premessa

✓ **1. Bisogni Educativi Speciali (BES)**

Capitolo 1

Definisce l' area dello svantaggio scolastico che è molto più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit.

Introduce il concetto di alunni che necessitano di “speciali attenzioni”, definendo le tre grandi sotto-categorie di BES.

✓ **1.2 Alunni con disturbi specifici**

✓ **1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività**

✓ **1.4 Funzionamento cognitivo limite**

✓ **1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES**

✓ **1.6 Formazione**

✓ **2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica**

Ca
E' r
de
Pa
La

Paragrafo 1.2 - Alunni con disturbi specifici

E' dedicato ad alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevata che, a causa di problemi specifici, possono incontrare difficoltà a scuola e devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.

Gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento sono stati oggetto di importanti interventi normativi.

Tuttavia ci sono alcune tipologie di disturbo, che non rientrano nella legge 170/2010 che hanno diritto ad usufruire delle stesse misure previste per i DSA in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.

La legge 53/2003 e la legge 170/2010 rappresentano le norme primarie a cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere in questi casi.

Paragrafo 1.3 - Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

E' dedicato agli alunni con ADHD il cui numero viene stimato intorno agli 80.000.

E' spesso associato a DSA e altre problematiche.

Per questi studenti, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.

Paragrafo 1.4 - Funzionamento cognitivo limite

E' dedicato agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline), stimati intorno al 2,5% della popolazione scolastica.

Per alcuni il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è spesso in commorbidità (associazione) con altri disturbi, per altri si tratta di una forma lieve di difficoltà, in entrambi i casi gli interventi educativi e didattici hanno un'importanza fondamentale.



Il Ministro dell'Istruzione

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Premessa

✓ 1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

Capitolo 1

Definisce l'area dello strumento di intervento per quella riferibile alla premessa. Introduce il concetto di BES definendo le tre grandi

✓ 1.2 Alunni con disturbi specifici

✓ 1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

✓ 1.4 Funzionamento cognitivo limite

✓ 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

Paragrafo 1.2 - Alunni con disturbi specifici

E' dedicato ad alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevata che, a causa di problemi specifici, possono incontrare difficoltà a scuola e devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.

Gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento sono stati oggetto di importanti interventi normativi.

Tuttavia ci sono alcune tipologie di disturbo, che non rientrano nella legge 170/2010 che hanno diritto ad usufruire delle stesse misure previste per i DSA in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.

La legge 53/2003 e la legge 170/2010 rappresentano le norme primarie a cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere in questi casi.

Paragrafo 1.3 - Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

E' dedicato agli alunni con ADHD il cui numero viene stimato intorno agli 80.000.

E' spesso associato a DSA e altre problematiche.

Per questi studenti, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.

Paragrafo 1.4 - Funzionamento cognitivo limite

E' dedicato agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline), stimati intorno al 2,5% della popolazione scolastica.

Per alcuni il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è spesso in commorbidità (associazione) con altri disturbi, per altri si tratta di una forma lieve di difficoltà, in entrambi i casi gli interventi educativi e didattici hanno un'importanza fondamentale.

Paragrafo 1.5 - Adozioni di strategie di intervento per i BES

Fornisce alcuni orientamenti didattici a favore degli alunni con BES definendo la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, con la redazione di un piano didattico personalizzato, individuale o riferito a tutti i bambini della classe con BES che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti.

«Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di



A Ministro dell'Istruzione,

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Premessa

Capitolo 1

Definisce l'area dello svariato che è riferibile alla presenza di disturbi specifici di apprendimento. Introduce il concetto di alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) definendo le tre grandi categorie.

✓ 1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

✓ 1.2 Alunni con disturbi specifici

✓ 1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

✓ 1.4 Funzionamento cognitivo limite

✓ 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

✓ 1.6 Formazione

✓ 2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione

Paragrafo 1.2 - Alunni con disturbi specifici

E' dedicato ad alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevata che, a causa di problemi specifici, possono incontrare difficoltà a scuola e devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.

Gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento sono stati oggetto di importanti interventi normativi.

Tuttavia ci sono alcune tipologie di disturbo, che non rientrano nella legge 170/2010 che hanno diritto ad usufruire delle stesse misure previste per i DSA in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.

La legge 53/2003 e la legge 170/2010 rappresentano le norme primarie a cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere in questi casi.

Paragrafo 1.3 - Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

E' dedicato agli alunni con ADHD il cui numero viene stimato intorno agli 80.000.

E' spesso associato a DSA e altre problematiche.

Per questi studenti, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.

Paragrafo 1.4 - Funzionamento cognitivo limite

E' dedicato agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline), stimati intorno al 2,5% della popolazione scolastica.

Per alcuni il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è spesso in commorbidità (associazione) con altri disturbi, per altri si tratta di una forma lieve di difficoltà, in entrambi i casi gli interventi educativi e didattici hanno un'importanza fondamentale.

Paragrafo 1.5 - Adozioni di strategie di intervento per i BES

Fornisce alcuni orientamenti didattici a favore degli alunni con BES definendo la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, con la redazione di un piano didattico personalizzato, individuale o riferito a tutti i bambini della classe con BES che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti.

«Le scuole - con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)».

Paragrafo 1.6 - Formazione

Riguarda l'impegno del Ministero ad organizzare corsi di formazione per



A Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Premessa

Capitolo 1

Definisce l'area dello svantaggio quella riferibile alla presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, introducendo il concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali e definendo le tre grandi sotto-categorie.

✓ 1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

✓ 1.2 Alunni con disturbi specifici

✓ 1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

✓ 1.4 Funzionamento cognitivo limite

✓ 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

✓ 1.6 Formazione

✓ 2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione

✓ 2.1 I CTS - Centri Territoriali di Supporto: distretti

✓ 2.1.2 L'équipe di docenti specializzati (docenti BES)

✓ 2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

✓ 2.2.1 Informazione e formazione

Paragrafo 1.3 - Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività
E' dedicato agli alunni con ADHD il cui numero viene stimato intorno agli 80.000.

E' spesso associato a DSA e altre problematiche.
Per questi studenti, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.

Paragrafo 1.4 - Funzionamento cognitivo limite
E' dedicato agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline), stimati intorno al 2,5% della popolazione scolastica.
Per alcuni il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è spesso in commorbidità (associazione) con altri disturbi, per altri si tratta di una forma lieve di difficoltà, in entrambi i casi gli interventi educativi e didattici hanno un'importanza fondamentale.

Paragrafo 1.5 - Adozioni di strategie di intervento per i BES
Fornisce alcuni orientamenti didattici a favore degli alunni con BES definendo la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, con la redazione di un piano didattico personalizzato, individuale o riferito a tutti i bambini della classe con BES che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti.
«Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)».

Paragrafo 1.6 - Formazione
Riguarda l'impegno del Ministero ad organizzare corsi di formazione per dirigenti e docenti curricolari sulla didattica inclusiva, a favore anche dei casi non certificabili come disabilità o come DSA.

Paragrafo 2.2 – Funzioni dei CTS
riporta le 7 funzioni specifiche dei CTS

Paragrafo 2.3 – CTS provinciale
Ogni CTS Provinciale deve darsi un

Il Ministro dell'Istruzione, dell'

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI C E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PI

Premessa

Capitolo 1
Definisce l' area dello svantaggio sc
quella riferibile alla presenza di def
Introduce il concetto di alunni che
definendo le tre grandi sotto-catego

- ✓ **1. Bisogni Educativi Speciali (BES)**
 - ✓ **1.2 Alunni con disturbi specifici**
 - ✓ **1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e**
 - ✓ **1.4 Funzionamento cognitivo limite**
 - ✓ **1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES**
 - ✓ **1.6 Formazione**
- ✓ **2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione**
 - ✓ **2.1 I CTS - Centri Territoriali di Supporto: distrib**
 - ✓ **2.1.2 L'équipe di docenti specializzati (docen**
 - ✓ **2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto**
 - ✓ **2.2.1 Informazione e formazione**
 - ✓ **2.2.2 Consulenza**
 - ✓ **2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso**
 - ✓ **2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e spe**
 - ✓ **2.2.5 Piano annuale di intervento**
 - ✓ **2.2.6 Risorse economiche**
 - ✓ **2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inc**
 - ✓ **2.3 Regolamento dei CTS**

E' spesso associato a DSA e altre problematiche.

Per questi studenti, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.

Paragrafo 1.4 - Funzionamento cognitivo limite

E' dedicato agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline), stimati intorno al 2,5% della popolazione scolastica.

Per alcuni il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è spesso in commorbidità (associazione) con altri disturbi, per altri si tratta di una forma lieve di difficoltà, in entrambi i casi gli interventi educativi e didattici hanno un'importanza fondamentale.

Paragrafo 1.5 - Adozioni di strategie di intervento per i BES

Fornisce alcuni orientamenti didattici a favore degli alunni con BES definendo la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, con la redazione di un piano didattico personalizzato, individuale o riferito a tutti i bambini della classe con BES che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti.

«Le scuole - con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)».

Paragrafo 1.6 - Formazione

Riguarda l'impegno del Ministero ad organizzare corsi di formazione per dirigenti e docenti curricolari sulla didattica inclusiva, a favore anche dei casi non certificabili come disabilità o come DSA.

Paragrafo 2.2 - Funzioni dei CTS
riporta le 7 funzioni specifiche dei CTS

Paragrafo 2.3 - CTS provinciale
Ogni CTS Provinciale deve darsi un proprio regolamento interno.

Paragrafo 2.4 - Organizzazione interna dei CTS

L'organizzazione dei CTS fa perno sul Dirigente Scolastico della Scuola Polo presso cui essi sono costituiti. Si prevede in tal senso la presenza di almeno tre docenti «specializzati sui BES» che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della Provincia, anche tramite i CTS di ambito distrettuale e i Gruppi di

Premessa

Capitolo 1

Definisce l'area dello svantaggio scolastico quella riferibile alla presenza di deficit.

Introduce il concetto di alunni che necessitano di interventi educativi e didattici definendo le tre grandi sotto-categorie di

✓ 1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

✓ 1.2 Alunni con disturbi specifici

✓ 1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

✓ 1.4 Funzionamento cognitivo limite

✓ 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

✓ 1.6 Formazione

✓ 2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione del

✓ 2.1 I CTS - Centri Territoriali di Supporto: distribuzione

✓ 2.1.2 L'équipe di docenti specializzati (docenti curricolari)

✓ 2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

✓ 2.2.1 Informazione e formazione

✓ 2.2.2 Consulenza

✓ 2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso

✓ 2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

✓ 2.2.5 Piano annuale di intervento

✓ 2.2.6 Risorse economiche

✓ 2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione

✓ 2.3 Regolamento dei CTS

✓ 2.4 Organizzazione interna dei CTS

✓ 2.4.1 Il Dirigente Scolastico

✓ 2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari

Premessa

Capitolo 1

Definisce l'area dello svantaggio scolastico che è molto più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit.

Introduce il concetto di alunni che necessitano di "speciali attenzioni", definendo le tre grandi sotto-categorie di BES.

✓ 1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

- ✓ 1.2 Alunni con disturbi specifici
- ✓ 1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività
- ✓ 1.4 Funzionamento cognitivo limite
- ✓ 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES
- ✓ 1.6 Formazione

✓ 2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica

- ✓ 2.1 I CTS - Centri Territoriali di Supporto: distribuzione sul territorio
 - ✓ 2.1.2 L'équipe di docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)
- ✓ 2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto
 - ✓ 2.2.1 Informazione e formazione
 - ✓ 2.2.2 Consulenza
 - ✓ 2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso
 - ✓ 2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
 - ✓ 2.2.5 Piano annuale di intervento
 - ✓ 2.2.6 Risorse economiche
 - ✓ 2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione
- ✓ 2.3 Regolamento dei CTS
- ✓ 2.4 Organizzazione interna dei CTS
 - ✓ 2.4.1 Il Dirigente Scolastico
 - ✓ 2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati
 - ✓ 2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico
 - ✓ 2.4.4 Referente regionale dei CTS

sull'inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento di natura familiare e socio-ambientale.

Come ormai sappiamo, infatti, i BES includono:

- alunni con disabilità
- alunni con DSA
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

A tutte queste tipologie, la Direttiva del 27 dicembre scorso (170/10), vale a dire le misure compensative e dispensative.

Analizziamo nel dettaglio il testo

Capitolo 2 - Organizzazione territoriale

E' totalmente dedicato all'organizzazione territoriale per un'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica.

Paragrafo 2.1 - Centri Territoriali di Supporto CTS

La direttiva propone che ve ne sia uno per Provincia, collegati con altri CTS a livello di ambito di Distretto Socio-Sanitario di Base, a loro volta collegati con le singole scuole.

Viene però tenuto presente che questi strumenti organizzativi - riguardanti tutti i BES - non possono ignorare l'esistenza dei GLIR (i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità Regionali, introdotti dalle già citate Linee Guida del 4 agosto 2009), dei GLIP (Gruppi a livello Provinciale) e dei GLHI (i Gruppi di Lavoro Handicap d'Istituto, introdotti dall'articolo 15 della Legge 104/92). Questo, infatti, si legge nella Direttiva: «Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che accordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva».

Questi «raccordi», pertanto, saranno determinanti per dare coerenza a tutto il sistema organizzativo.

Paragrafo 2.1.2 - Docenti «specializzati»?

Si prevede che presso i CTS provinciali operi un'équipe di docenti curricolari e di sostegno «specializzati» sui BES, tramite master universitari organizzati sulla base di un'intesa già esistente con il Ministero.

Qui riteniamo singolare che si usi il termine «specializzati» per quanti conseguano il titolo del master universitario; la «specializzazione», infatti, è un termine tecnico ben preciso che vale solo per i docenti per il sostegno e per le scuole di specializzazione post lauream. Nella Direttiva, invece, esso sembra usato in modo «atecnico» ed è necessario che il Ministero chiarisca questo punto.

me strumento di lavoro per gli

dai Consigli di classe, risultanti
presentata dalle famiglie e sulla base di
co e didattico – possono avvalersi per
ciali degli strumenti compensativi e delle
zioni attuative della Legge 170/2010 (DM

anizzare corsi di formazione per
ica inclusiva, a favore anche dei casi
OSA.

Paragrafo 2.2 – Funzioni dei CTS
riporta le 7 funzioni specifiche dei CTS

Paragrafo 2.3 – CTS provinciale
Ogni CTS Provinciale deve darsi un
proprio regolamento interno.

Organizzazione interna dei CTS

ei CTS fa perno sul Dirigente Scolastico della
cui essi sono istituiti. Si prevede in tal senso la
o tre docenti «specializzati sui BES» che,
iva dei comandi, dovrebbero garantire per
o la loro presenza di consulenza alle scuole della
amite i CTS di ambito distrettuale e i **Gruppi di**
one delle singole scuole che si dovrebbero
per i disabili.

✓ 2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione del

✓ 2.1 I CTS - Centri Territoriali di Supporto: distribuzione

✓ 2.1.2 L'équipe di docenti specializzati (docenti cu

✓ 2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

✓ 2.2.1 Informazione e formazione

✓ 2.2.2 Consulenza

✓ 2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso

✓ 2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

✓ 2.2.5 Piano annuale di intervento

✓ 2.2.6 Risorse economiche

✓ 2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione

✓ 2.3 Regolamento dei CTS

✓ 2.4 Organizzazione interna dei CTS

✓ 2.4.1 Il Dirigente Scolastico

✓ 2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari

✓ 2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico

Paragrafo 2.2 – Funzioni dei CTS
riporta le 7 funzioni specifiche dei CTS

Paragrafo 2.3 – CTS provinciale
Ogni CTS Provinciale deve darsi un proprio regolamento interno.

Paragrafo 2.4 - Organizzazione interna dei CTS

L'organizzazione dei CTS fa perno sul Dirigente Scolastico della Scuola Polo presso cui essi sono istituiti. Si prevede in tal senso la presenza di almeno tre docenti «specializzati sui BES» che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della Provincia, anche tramite i CTS di ambito distrettuale e i **Gruppi di Lavoro per l'Inclusione** delle singole scuole che si dovrebbero affiancare ai GLHI per i disabili.

Presso il CTS, poi, viene è istituito un **Comitato Tecnico Scientifico**, con il compito di formulare il piano annuale degli interventi, composto da: «il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall'U.S.R. [Ufficio Scolastico Regionale, N.d.R.], e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari».

E ancora, si prevede la nomina di un **Referente regionale dei CTS** e anche di un **Coordinamento Nazionale**, istituito presso la Direzione Generale per lo Studente del Ministero e composto da:

- un rappresentante del MIUR
- i referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali I referenti regionali CTS
- un rappresentante del Ministero della Salute
- un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
- eventuali rappresentanti della FISH [Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap, N.d.R.] e della FAND [Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità, N.d.R.]
- Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l'integrazione

Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni.

Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR che lo presiede e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.

- ✓ 2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
- ✓ 2.2.5 Piano annuale di intervento
- ✓ 2.2.6 Risorse economiche
- ✓ 2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione

✓ 2.3 Regolamento dei CTS

✓ 2.4 Organizzazione interna dei CTS

- ✓ 2.4.1 Il Dirigente Scolastico
- ✓ 2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di
- ✓ 2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico
- ✓ 2.4.4 Referente regionale dei CTS
- ✓ 2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS
- ✓ 2.4.6 Portale

Portale

Il documento si chiude con la previsione dell'istituzione di un portale internet, con articolazioni anche a livello locale, relativo a tutti i BES e che sia accessibile ai sensi della Legge 4/04.

All'interno del portale sono ricompresi i siti: **Handytecnico** e **Essediquadro**.

Roma, 27 dicembre 2012

Paragrafo 2.4 - Organizzazione interna dei CTS

L'organizzazione dei CTS fa perno sul Dirigente Scolastico della Scuola Polo presso cui essi sono costituiti. Si prevede in tal senso la presenza di almeno tre docenti «specializzati sui BES» che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della Provincia, anche tramite i CTS di ambito distrettuale e i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione delle singole scuole che si dovrebbero affiancare ai GLHI per i disabili.

Presso il CTS, poi, viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di formulare il piano annuale degli interventi, composto da: «il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall'U.S.R. [Ufficio Scolastico Regionale, N.d.R.], e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari».

E ancora, si prevede la nomina di un Referente regionale dei CTS e anche di un Coordinamento Nazionale, istituito presso la Direzione Generale per lo Studente del Ministero e composto da:

- un rappresentante del MIUR
- i referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali I referenti regionali CTS
- un rappresentante del Ministero della Salute
- un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
- eventuali rappresentanti della FISH [Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap, N.d.R.] e della FAND [Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità, N.d.R.]
- Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l'integrazione

Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni.

Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR che lo presiede e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.

✓ 2.4 Organizzazione interna dei CTS

✓ 2.4.1 Il Dirigente Scolastico

✓ 2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di so

✓ 2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico

✓ 2.4.4 Referente regionale dei CTS

✓ 2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS

✓ 2.4.6 Portale

Portale

Il documento si chiude con la previsione dell'istituzione di un portale internet, con articolazioni anche a livello locale, relativo a tutti i BES e che sia accessibile ai sensi della Legge 4/04.

All'interno del portale sono ricompresi i siti: [Handytecno](#) e [Essediquadro](#).

Roma, 27 dicembre 2012